

TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione

R.G. 28/2017

Il Giudice,

visto il ricorso ex art. 10 della legge 27/1/2012 n.3, presentato da Sossai Anna con cui la medesima ha chiesto di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento formulando una proposta di ristrutturazione dei propri debiti;

tenuto conto della integrazione depositata in data 12/1/18;

ritenuto che, sulla base della prospettazione del ricorrente, la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt.7-8-9 L.3/12 e provenga da un soggetto che non può avvalersi di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge invocata;

- esaminata la documentazione prodotta,

fissa

l'udienza del giorno **22/3/18 ad ore 9.30** avanti a sé presso il Tribunale di Treviso, piano V, stanza n. 519, per l' accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012 nonché per verificare il raggiungimento dell'accordo con i creditori

ordina

a parte ricorrente di:

- comunicare il presente decreto all'OCC, dott. Cristiana Beraldo, entro il 20/1/18;



- curare la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito www.tribunale.treviso.it nella sezione apposita, entro il 20/1/18;

all'OCC di:

- effettuare la comunicazione, entro il 30/1/18, della proposta e del presente decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, con l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 legge 3/2012;

dispone

che, sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- 2) disposti sequestri conservativi;
- 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA I CREDITORI

che almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, sono onerati di far pervenire all'Organismo di Composizione della Crisi (dott. Cristiana Beraldo, con studio in Treviso, via Tolpada n. 1 - Fax 0422590414 - E-mail: cberaldo@biasottopartners.com – Pec: cristiana.beraldo@pec.commercialisti.it), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o del proprio dissenso alla proposta.

In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro 10 giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà, secondo il principio del silenzio-assenso, che il



creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

Si comunichi a parte ricorrente.

Treviso, 15/01/2018

Il Giudice

Caterina Passarelli

